



Istituto Professionale Statale

"Guglielmo Marconi"

Industria e Artigianato per il made in Italy - Manutenzione e Assistenza Tecnica
Design della Comunicazione Visiva e Pubblicitaria - Agenzia Formativa

CIRCOLARE N. 194

A tutto il personale dell'Istituto

Oggetto: Certificazione verde obbligatoria per il personale della scuola; integrazioni e rettifiche alla circolare interna n.191 in seguito alla Nota tecnica n.1237/13 agosto 2021 del Capo Dipartimento del MI.

Dal 1° settembre scatta l'obbligo per il personale scolastico della certificazione verde per poter svolgere il servizio a scuola. L'obbligo, al momento, è valido fino al 31 dicembre 2021, ovvero fino alla cessazione dello stato di emergenza. C'è tuttavia la possibilità, per coloro che non possono sottoporsi a vaccinazione per gravi motivi di salute, di ottenere il certificato di esenzione. E'quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021.

Certificato di esenzione per gravi motivi di salute.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti SARS-COV-2 – si legge nella [circolare](#) – **viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.**

Le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.

La certificazione di esenzione può essere rilasciata fino al 30 settembre. A rilasciarla sono i medici dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2.

Le certificazioni devono contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n 105;
- la data di fine di validità della certificazione (al massimo fino al 30 settembre 2021);
- dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come medico vaccinatore COVID-19;
- Timbro e firma del medico (anche digitale);
- Numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico.



Sede centrale, via Galcianese, 20, 59100 PRATO

☎ 0574 27695

Codice meccanografico: PORI010006



Succursale, "Marconcino" via Galciaese, 20/f, 59100 PRATO



✉ pori010006@istruzione.it

PEC: pori010006@pec.istruzione.it

codice fiscale: 84034030480 partita IVA: 02308030978

Uff_eFatturaPa: UF8R0U

www.marconiprato.edu.it

📍 Istituto Guglielmo Marconi





Istituto Professionale Statale

"Guglielmo Marconi"

Industria e Artigianato per il made in Italy - Manutenzione e Assistenza Tecnica
Design della Comunicazione Visiva e Pubblicitaria - Agenzia Formativa

Non possono invece esser inseriti altri dati personali, ad esempio la motivazione clinica dell'esenzione. Per il rilascio delle certificazioni si possono utilizzare le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

Si ricorda che la certificazione verde viene generata in **automatico** e messa a disposizione nei seguenti casi:

1. aver **effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni**;
2. aver **completato il ciclo vaccinale**;
3. essere **risultati negativi a un tampone molecolare o rapido** nelle 48 ore precedenti;
4. essere **guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti**.

Controllo del possesso della certificazione verde.

La Nota ministeriale sottolinea il fatto che, allo stato, **"non risulti necessario acquisire copia della certificazione del personale della scuola, ritenendosi sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo con atto interno recante l'elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato"**.

La violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro (sanzione amministrativa pecuniaria).

Mancato possesso della certificazione verde: conseguenze.

Il mancato possesso della certificazione verde è considerato dalla norma come **"assenza ingiustificata"** e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola. **"A decorrere da quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso"** (sanzione della sospensione del rapporto di lavoro). Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate, nella Nota ministeriale si legge che oltre **"l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa pecuniaria, combinabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute retribuzioni né altro compenso"**.

Si rimane in attesa di ulteriori chiarimenti che a breve dovrebbero esser comunicati.

Prato, 18 agosto 2021

Il Dirigente Scolastico
prof. Paolo Cipriani

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. n. 9/1993)



Sede centrale, via Galcianese, 20, 59100 PRATO

0574 27695

Codice meccanografico: PORI010006



Succursale, "Marconcino" via Galciaese, 20/f, 59100 PRATO



pori010006@istruzione.it

PEC: pori010006@pec.istruzione.it

codice fiscale: 84034030480 partita IVA: 02308030978

Uff_eFatturaPa: UF8R0U

www.marconiprato.edu.it

Istituto Guglielmo Marconi

